

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante apposizione di marca con
identificativo n. 01231309774370
emessa in data 02/07/2025, giusta
dichiarazione assunta a prot. AdB n.
31267 del 19/11/2025.

Prot. n. 6495 del 05/03/2026

OGGETTO: **AIU – Autorizzazione Idraulica Unica**
(Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 – Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 6 maggio 2021, n. 9)

Procedimento: *AU (Autorizzazione Unica)*
(art. 12, D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003 e ss.mm.ii.).

Progetto: *Costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) della potenza di 38,5 MW da realizzarsi nel comune di Ciminna (PA) denominato “GALLIA” e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie per la connessione alla rete elettrica di distribuzione / Progetto definitivo.*

Proponente: *Gallia s.r.l., Via Sebastian Altmann n. 9, 39100 Bolzano, Cod. Fiscale/P. IVA 12216540968.*

Territorio comunale: *Ciminna (PA).*

Al DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Servizio 3 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti
Energetici
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Alla GALLIA SRL
gallia2022@legalmail.it

Al COMUNE DI CIMINNA (PA)
comune.ciminna@pec.it

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
SEDE

Al RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* ed in particolare il Capo IV *“Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche”* ed il Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”*;
- VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*;
- VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”* ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia”*, predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2019, n. 49;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 dicembre 2020, n. 37 inerente al *“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”*
- VISTE le Norme di attuazione del *“Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico”* della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 9;
- VISTE le *“Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 71 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 9 maggio 2022, n. 119 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904”*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 23 giugno 2022, n. 187 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di AIU (*Autorizzazione Idraulica Unica*), come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;
- VISTO il *“Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”*, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che *«[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni»*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 30 marzo 2023, n. 206 di approvazione dell'*“Accordo interdipartimentale”* sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le *attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 13 luglio 2023, n. 515 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 26 novembre 2024, n. 1177 con il quale è stato approvato il documento *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9) – DIRETTIVA APPLICATIVA”*;
- CONSIDERATO che con PEC del 29/08/2025, assunta in pari data al prot. AdB n. 22970, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia (DRE) ha trasmesso la nota prot. n. 30236 del 29/08/2025 con la quale

si prende atto che la Società proponente *Gallia s.r.l.* in oggetto generalizzata (nel seguito “Società”), con nota assunta al prot. DRE n. 20695 del 24/06/2024 ha depositato istanza di attivazione della procedura per il rilascio della AU (*Autorizzazione Unica*) ai sensi dell’art. 12, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. DRE n. 30236/2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-*bis*, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., così come disciplinata in ambito regionale dalla Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii. (art. 18), volta all’acquisizione delle determinazioni da parte degli Enti/Amministrazioni competenti, ciascuna per i propri profili, nell’approvazione del progetto definitivo in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito di un primo esame istruttorio della documentazione progettuale visionata tramite il *link* condiviso comunicato in seno all’indizione della Conferenza di Servizi è stato riscontrato che l’intervento proposto prevede la realizzazione di opere e l’esecuzione di attività che interferiscono con elementi lineari del reticolo idrografico superficiale, interessando alvei di corsi d’acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale, per le quali la scrivente Autorità di Bacino è competente a esprimersi mediante il rilascio del provvedimento di AIU di cui al sopra richiamato D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nel corso della verifica documentale è stata riscontrata la mancanza di parte degli elementi tecnico-amministrativi, previsti dal D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii., che occorre obbligatoriamente produrre per l’avvio dell’istruttoria di merito finalizzata al rilascio dell’AIU;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 27965 del 20/10/2025 lo scrivente Ufficio ha invitato la “Società” a integrare il progetto con la documentazione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che con PEC del 18/11/2025 la “Società” ha riscontrato parzialmente la suddetta nota prot. AdB n. 27965/2025 trasmettendo la documentazione amministrativa, mentre, in riferimento a quella tecnica, ha rappresentato la necessità di una proroga necessaria a *completare gli studi idraulici specialistici di approfondimento indispensabili per l’elaborazione della monografia rappresentativa delle modalità di risoluzione delle interferenze tra il reticolo idrografico e la nuova linea elettrica interrata di connessione*;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 31495 del 21/11/2025 lo scrivente Ufficio ha concesso alla “Società” la proroga di giorni 30 per l’integrazione del progetto con la documentazione tecnica richiesta, che la stessa “Società” ha provveduto a trasmettere con PEC del 18/11/2025 (prot. AdB n. 34512 del 19/12/2025);

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che:

- ✓ gli interventi oggetto della presente autorizzazione fanno parte integrante del progetto definitivo relativo alla realizzazione di un impianto di accumulo BESS (*Battery Energy Storage System*) della potenza di 38,5 MW denominato “Gallia”, da realizzare su un lotto di terreno avente le seguenti coordinate geografiche di riferimento (punto baricentrico approssimativo):

Impianto BESS	Lat.	Long.
<i>Gallia</i>	<i>37,87475°</i>	<i>13,51495°</i>

La soluzione tecnica di connessione prevede che l’impianto sarà messo in parallelo con la RTN (*Rete di Trasmissione Nazionale*) mediante una nuova linea elettrica interrata MT a 36 kV (dorsale) in grado di interconnettere la cabina generale AT del sistema di accumulo con la futura stazione elettrica TERNA di trasformazione e smistamento 36/150 kV, la quale sarà inserita in entra-esce alle due linee RTN a 150 kV esistenti denominate, rispettivamente, “Ciminna-Casuzze” e “Ciminna-Cappuccini”;

- ✓ l’area oggetto di intervento è compresa nella sezione n. 608110 della Carta Tecnica Regionale (CTR) e ricade nel *bacino idrografico del Fiume San Leonardo (033)* e, più specificatamente, all’interno del territorio comunale di *Ciminna (PA)*;

CONSIDERATO che dall’esame del layout delle opere di connessione alla RTN si riscontra che la dorsale lungo il tracciato attraverserà il reticolo idrografico superficiale in prossimità dei seguenti punti:

Interferenze	Lat.	Long.
<i>Int_01</i>	<i>37,874260°</i>	<i>13,515955°</i>
<i>Int_02</i>	<i>37,874110°</i>	<i>13,516720°</i>

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame prevede interventi che hanno un'interferenza diretta (attraversamenti) con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del sopra richiamato R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATO che gli interventi previsti in progetto non interferiscono con l'alveo di corsi d'acqua demaniali;

CONSIDERATO che dall'esame dell'elaborato progettuale "*Relazione tecnica descrittiva con monografia delle interferenze (rev. 17/12/2025)*" si prende atto che le interferenze "dirette" con il reticolo idrografico superficiale saranno risolte ricorrendo alla seguente categoria di attraversamenti:

- ✓ *attraversamenti in subalveo* di linee tecnologiche realizzati mediante tecnologie *no-dig* (Int_01);
- ✓ *attraversamenti in subalveo* di linee tecnologiche realizzati mediante scavo a cielo aperto (Int_02);

CONSIDERATO che gli attraversamenti in subalveo mediante tecnologie *no-dig* saranno realizzati con la tecnica TOC (*Trivellazione Orizzontale Controllata*), ubicando la linea tecnologica all'interno di tubi protettivi posizionati a una profondità pari a metri 2, compatibile con il massimo livello stimato di erosione del fondo alveo, senza modificare in alcun modo la sezione idraulica di deflusso preesistente;

CONSIDERATO che gli attraversamenti in subalveo mediante scavo a cielo aperto saranno realizzati ubicando la linea tecnologica all'interno di tubi protettivi, garantendo un'altezza di ricoprimento pari a metri 2, compatibile con il massimo livello stimato di erosione del fondo alveo; le operazioni di scavo saranno realizzate durante i periodi di magra del corso d'acqua e, in ogni caso, prevedendo (qualora necessario) opportune opere provvisorie necessarie a deviare il deflusso o parzializzare temporaneamente la sezione;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente PAI (*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*) della Regione Siciliana, dall'esame della planimetria di progetto si riscontra che gli interventi previsti non interferiscono con aree perimetrate nel PAI del bacino idrografico 033 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica P3 (*elevata*) e P4 (*molto elevata*) ovvero classificate come "*siti di attenzione*", per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3, delle sopra richiamate Norme di attuazione, il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente;

RITENUTO che le interferenze dirette tra le attività e/o opere oggetto della presente autorizzazione e gli elementi lineari del reticolo idrografico superficiale saranno risolte senza alterare in alcun modo la sezione idraulica di deflusso, senza modificare i corpi arginali, ove presenti, e senza alterare lo stato delle aree di pertinenza fluviale, sia per conservarne la sagoma effettiva, sia per consentire agli Enti preposti il necessario controllo ed esecuzione degli interventi di manutenzione e/o di eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie

alla Società GALLIA SRL

RILASCIA

- **Nulla osta idraulico** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 sul progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
- **Autorizzazione all'accesso nell'alveo** dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla **realizzazione degli interventi** soggetti al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. la presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la realizzazione delle attività e/o opere di progetto proposte dalla Società *Gallia s.r.l.*, secondo la documentazione tecnica resa disponibile con nota prot. DRE n. 30236 del 29/08/2025, oltre che integrata dalla "Società" con PEC del 18/12/2025;
2. eventuali modifiche al progetto presentato, che si rivelassero sostanziali in relazione agli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino (ad esempio, eventuali ulteriori interferenze con il reticolo idrografico superficiale e/o con aree perimetrate dal PAI, modifica delle modalità di risoluzione delle interferenze rispetto a quelle autorizzate), dovranno essere sottoposte alla valutazione dello scrivente Ufficio per il rilascio del relativo provvedimento di merito;

3. negli *attraversamenti in subalveo* realizzati con tecniche *no-dig*, in fase realizzativa si raccomanda di:
 - condurre le operazioni di scavo in modo da salvaguardare la stabilità del fondo alveo;
4. negli *attraversamenti in subalveo* realizzati con scavo a cielo aperto, in fase realizzativa si raccomanda di:
 - ripristinare, al termine delle lavorazioni, l'originaria morfologia dell'alveo per tutto il fronte dell'area di lavoro;
5. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dalle fasi lavorative;
6. in fase di cantiere dovrà essere nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
7. al fine di mantenere l'efficienza idraulica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che l'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie, se non quelle indispensabili all'esecuzione degli interventi in oggetto;
8. non dovranno arrecarsi danni alle sponde dei corsi d'acqua oggetto di interferenza, nonché ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno, ripristinandone eventualmente la condizione *ante operam*;
9. i materiali di rifiuto ed i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi e non riutilizzati per lavorazioni interne al cantiere dovranno essere allontanati dall'intorno dell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza e trasportati a pubblica discarica;
10. il soggetto autorizzato si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
11. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui occorresse intervenire nei corsi d'acqua e relative pertinenze fluviali in corrispondenza delle opere in argomento per eseguire eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie;
12. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, *nulla osta* o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro i tempi previsti nel cronoprogramma contrattuale nel caso di opere pubbliche ovvero, negli altri casi, entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine, l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 3 (tre) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente AIU e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazioni Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'interno del sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ignazio Ferraro



Il Dirigente del Servizio

Antonio Viavattene



ANTONIO VIAVATTENE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
04.03.2026 16:55:00 GMT+01:00